

RELAZIONE TECNICA VOLTA ALL'ANALISI DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI, INTERESSI ULTRALEGALI ED ALL'ANALISI DEI TASSI DI INTERESSE APPLICATI NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 1780922, INTESTATO ALL'IMPRESA [REDACTED] SNC [REDACTED], PRESSO [REDACTED] SPA.

Indice:

- 1) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
- 2) CONSIDERAZIONI CONTRATTUALI
- 3) ANATOCISMO, DELTA INTERESSI E SALDO ZERO
- 4) ANALISI DEI TASSI APPLICATI E CONFRONTO CON I TASSI SOGLIA
- 5) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
- 6) SPESE
- 7) CONCLUSIONI
- 8) ALLEGATO I.1 - INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI CONTO ORDINARIO N. 1780922
- 9) ALLEGATO II.1 - ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE CONTO ORDINARIO N. 1780922
- 10) ALLEGATO IV.1 - ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG CONTO ORDINARIO N. 1780922
- 11) ALLEGATO III.1 - CALCOLO RISTORNI SENZA CAPITALIZZAZIONE CONTO ORDINARIO N. 1780922
- 12) APPENDICE ESPLICATIVA AI PROSPETTI

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com –
www.studiogiansalvo.it

Lanciano, 29/04/2013

Spett. [REDACTED] SNC [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
14021 Buttigliera D'Asti - AT

1) DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il presente elaborato peritale è stato redatto sulla base della seguente documentazione:

- 1.1) estratti conto, comprensivi di scalare, inerenti il conto corrente Ordinario N. 1780922 per i seguenti trimestri: dal 1/91 al 2/12;

2) CONSIDERAZIONI CONTRATTUALI

2.1) CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 1780922

Il conto corrente ordinario N. 1780922 intestato alla [REDACTED] SNC [REDACTED] [REDACTED] fino al 31/10/90, è già aperto in data 28/02/91 ed è ancora operativo al 30/06/12.

Tale conto è stato oggetto di decreto ingiuntivo con il quale la Banca reclama il pagamento di Euro 316.927,83 di cui Euro 207.599,76 per il conto corrente n. 1780922 ed Euro 109.328,07 per un finanziamento chirografario.

Visto che la Banca ha azionato il suo credito senza provare il saldo iniziale del conto corrente, nel presente elaborato peritale si è partiti dal conteggio da saldo zero al primo estratto conto prodotto da parte convenuta, come da Sentenza di Cassazione del 25/11/10 n. 23974, del 26/1/11 n. 1842 e del 3/5/11 n. 9695.

La Banca ha allegato al Decreto Ingiuntivo la seguente contrattualistica:

- contratto di conto corrente uso piazza non fornito di data;
- documento di sintesi del 24/5/05 indicante le sole condizioni extra fido e le spese;

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com - www.studiogiansalvo.it

- contratto di affidamento del 15/3/11 non indicante i tassi di interesse.

Tenuto conto dell'attuale giurisprudenza, unanime nel riconoscere la nullità della clausola di rinvio alle "condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla Piazza" (Cass. Civ. Sez. I, dell'1/2/02, N° 1287, Cass. Civ. Sez. I, del 28/3/02, N° 4490, Cass. Civ. Sez. I, del 21/6/02, N° 9080, Cass. Civ. Sez. I, del 1/10/02, N° 14091, Cass. Civ. Sez. I, del 23/9/02, N° 13823) si ritiene che, in caso di mancata specifica novazione contrattuale rispetto a quanto previsto inizialmente, sullo scoperto del conto in discussione sia consentita l'applicazione del solo tasso legale pro tempore vigente, secondo quanto disposto dall'art. 1284 c.c..

Di conseguenza, nel presente elaborato peritale si sono calcolati gli interessi di eventuale corresponsione illegittima (esposti nei punti 3 e 4)¹, le Commissioni di Massimo Scoperto (esposte nel punto 6) e le Spese (ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali esplicitamente indicati, come esposto nel punto 7).

3) ANATOCISMO, DELTA INTERESSI E SALDO ZERO

Uniformatasi la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza N° 21095 del 4/11/04 e con sentenza n. 24418/10, ha riconosciuto l'illegittimità dell'anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, definitivamente stabilito con la sentenza 24418/10 il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo fruizione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". A seguito della determinazione del "saldo ricalcolato" non risultano esserci stati versamenti effettuati dal

Dott. Roberto Giansalvo

Via F. Filzi, 20 - 66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 - Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com -
www.studiogiansalvo.it

correntista che vanno a coprire lo scoperto eccedente i limiti dell'affidamento, avendo, quindi, valenza solutoria.

Si ritiene, per di più, posto che dal 22/4/00 è entrata in vigore la normativa (Delibera CICR emessa il 9/2/2000 ai sensi del Decreto legislativo 4 agosto 1999, N° 342) che ha legittimato la capitalizzazione periodica degli interessi ed altri oneri, non essendo state riscontrate rinegoziazioni rispetto a quanto stabilito con contratto del inizialmente, che anche gli anatocismi dal secondo trimestre 2000 debbano essere ristornati al Cliente.

La clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale facendo riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117).

Deve, inoltre, ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4; cfr. Cass. N. 5675 del 2001; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13739 del 2003).

Nel contratto in esame, la clausola per la determinazione degli interessi, in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4^o della legge che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide sulla validità delle clausole contrattuali

Dott. Roberto Giansalvo

Via F. Filzi, 20 - 66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 - Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com - www.studiogiansalvo.it

inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso.

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente debbano essere ristornati gli anatocismi sugli interessi, gli interessi ultralegali ed azzerando il saldo al 28/2/91 di Euro 150.877.893 a debito del correntista, calcolati come espresso nella nota III.b.1 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, pari ad Euro 394.773,60 (colonna III.b.1).

4) ANALISI DEI TASSI APPLICATI E CONFRONTO CON I TASSI SOGLIA

Sulla base dei dati esibiti nell'Allegato I.1 si sono esposti, numericamente nell'Allegato II.1 e graficamente nell'Allegato IV.1, i TEG (Tasso Effettivo Globale), elaborati ai fini del confronto con i Tassi Soglia (ex. Art. 2, comma I e IV, L. del 7/3/96 N° 108) determinati come mostrato nel punto II.1c dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti.

Il calcolo del TEG va effettuato secondo i criteri di cui all'art. 1 della Legge N° 108/96 che ha modificato il quarto comma dell'art. 644 C. P. sancendo lapidariamente *"che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Tra gli oneri rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, essendo il corrispettivo per l'onere, a cui la Banca si sottopone, per procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Tale interpretazione è stata seguita nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, n. 262/10 in cui il collegio ritiene *"chiaro il tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in*

Dott. Roberto Giansalvo

Via F. Filzi, 20 - 66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 - Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com - www.studiogiansalvo.it

connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indebitamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

...Tale interpretazione risulta avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare l'art. 2 bis del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2."

La formula di calcolo del TEG da utilizzare, quindi, è la seguente:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \text{COMPETENZE} * 365 / \text{NUMERI}$$

Dove alla voce COMPETENZE occorre inserire gli Interessi, le CMS e le SPESE funzionali alla concessione del credito.

Non è corretto determinare il teg secondo la Banca d'Italia, applicando la formula espressa:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \text{Interessi} * 365 / \text{Numeri} + ((\text{CMS} + \text{Spese}) / \text{Accordato})$$

Su tale punto è di rilievo la sentenza di cassazione, II sezione penale, n. 4669 del 19/12/11 che, confermando, come la precedente sentenza 262/10, l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG, stabilisce che:

- a) le circolari della Banca d'Italia non hanno nessun valore ai fini della interpretazione della legge sull'usura;
- b) la modifica della normativa secondaria avvenuta con DL n. 70/2011, poi convertito

Dott. Roberto Giansalvo

Via F. Filzi, 20 - 66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 - Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com - www.studiogiansalvo.it

in legge, non trova applicazione retroattiva, vale a dire che l'innalzamento delle soglie penali dell'usura valgono solo da maggio 2011 e non possono essere applicate retroattivamente.

Nel conto corrente ordinario N. 1780922, dal raffronto dei suddetti TEG, calcolati come esposto nel punto *III.e*, si rileva chiaramente come:

- 4.1) nel 4/03, nel 2/12, **il TEG 1** (colonna *II.1.e*), calcolato sulla base dell'art.1, comma I, della L. del 7/3/96 N° 108, trasfuso anche nel 4° comma dell'art. 644 C. P., ribadito anche dalla Banca D'Italia con le sue istruzioni emanate in tema di Rilevazione del Tasso medio finalizzato a determinare trimestralmente il Tasso Soglia, ex 1° comma art. 2, L. N° 108\1996, come meglio esibito nel punto *II.1.e* dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, **risulta maggiore del Tasso Soglia** (colonna *II.1.c*);

Oltre a quanto detto, il terzo comma dell'art. 644 c.p., così come risultante dalla modifica intervenuta a seguito della L. 108/96, prevede un'ipotesi residuale nel caso in cui correntista, in presenza di difficoltà economiche e finanziarie dell'usurato, si faccia dare o promettere un interesse anche se inferiore al tasso soglia, ma sproporzionato rispetto alla controprestazione. Ai fini della configurabilità del reato d'usura è doveroso valutare la CMS, perché la legge, come detto, prevede la possibilità di vantaggi usurari anche a prescindere dal superamento del Tasso Soglia (Trib. di Palmi, 29/10/04, Trib. di Napoli, 21/6/06, Trib. di Ascoli Piceno, 20/9/06).

5) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Dal 1/91 al 2/12 sul Conto Ordinario N. 1780922 è stata applicata la Commissione di Massimo Scoperto.

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la CMS non possa essere addebitata in difetto di espressa convenzione (cfr. Corte appello Lecce, 22/10/01, Corte appello Lecce, 6/2/01).

La Corte di legittimità, per di più, (v. C. 14/5/05 N° 1027) ha disposto che “...*tale commissione*

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com - www.studiogiansalvo.it

deve essere contrattualmente prevista...” sostenendo che “...il richiamo alle norme bancarie uniformi e/o alle istruzioni della Banca d’Italia sono state ritenute inidonee a disciplinare il rapporto in oggetto...”.

Inoltre è stato osservato che la CMS, “... enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell’apertura di credito e indipendentemente dall’utilizzazione dell’apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti...” (cfr. Tribunale di Milano, 4/7/02).

Per di più, con la sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza N° 870 del 18/1/06), la CMS viene definita come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma” determinando un’incoltabile contraddizione tra metodologia di calcolo e funzione tradizionale della CMS. Per tale motivo, tale addebito, venendo a mancare la giustificazione causale, secondo la maggioritaria Giurisprudenza di merito, si ritiene sia da considerarsi nullo. In merito alla CMS si devono fare ulteriori rilevati.

5.1) Dal 4/04 al 4/08 sul Conto Ordinario N. 1780922 la Banca applicando in maniera sproporzionata la CMS, che si rileva nella sua punta massima media trimestrale del 1,10% nel 1/07 del conto corrente ordinario N. 1780922, ha determinato un incremento di fatto del costo annuo del credito utilizzato per un massimo del 4,40% . Nei trimestri elencati avendo l’istituto di credito applicato “... in maniera strumentale la circolare della Banca d’Italia del 30/9/96 nella quale è riportato che, nell’applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra a far parte del calcolo del Tasso Effettivo Globale, aggirando il disposto normativo dell’art. 644 c.p, terzo comma, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari...” (Trib. di Palmi, GUP, decreto che dispone il giudizio nel Proc. Pen. N° 4534/04 del 7/6/06), si è posta fuori una corretta interpretazione della legge.

Si ritiene quindi, per quanto sopra accennato, che debba essere consentito il ristorno della CMS pagata dal Cliente pari alla somma della colonna III.b.4, equivalente ad EURO

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com –
www.studiogiansalvo.it

75.945,32.

7) SPESE

In relazione alla causa di nullità contrattuale evidenziata nel precedente punto 2 è da ritenersi ingiustificato ogni sorta di addebito, da parte della banca, di spese e/o oneri in quanto non contrattualmente formalizzati.

Nel caso in esame la banca ha operato addebiti recanti causali riconducibili a voci di spesa e/o oneri da ritenersi illegittimi ad eccezione dei recuperi per Bolli ed oneri postali esplicitamente indicati.

Inoltre, l'addebito di tali oneri sortisce effetti chiaramente negativi in sede di determinazione del Tasso Effettivo Globale che sarà, ovviamente, tanto maggiore quanto più risultano consistenti gli addebiti per spese e/o oneri operati dalla banca, con pericolose conseguenze di sfioramento rispetto al Tasso Soglia, come meglio esposto precedentemente.

Si ritiene, quindi, per quanto detto sopra, che al Cliente, in difetto di chiara determinazione contrattuale, debbano essere ristornate le spese almeno fino al 24/5/05 pari ad Euro 9.251,26 (colonna III.b.5).

7) CONCLUSIONI

Sulla base delle ipotesi di riscontro documentale sopra discusse, fatta salva la produzione di ulteriore documentazione che potrebbe modificare i ristorni di seguito riassunti, al Cliente, previo riconoscimento della ragione vanno ristornati complessivamente Euro 479.970,16 (Colonna III.c), determinati come segue:

7.1) Euro 394.773,60 derivanti dal ristorno da anatocismo, delta interessi e saldo zero,

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com –
www.studiogiansalvo.it


calcolato come esposto nel punto III.b.1 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 3 (colonna III.b.1);

7.2) Euro 75.945,32 derivanti dal ristorno da CMS, calcolato come esposto nel punto III.b.4 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 5 (colonna III.b.4);

7.3) Euro 9.251,26 derivanti dal ristorno da spese, calcolato come esposto nel punto III.b.5 dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, per quanto detto nel precedente punto 6 (colonna III.b.5);

In relazione all'incarico conferito, nel rassegnare quanto precede unitamente ai prospetti elaborati, si ringrazia e nel restare a disposizione per ogni ulteriore contributo, molto distintamente si saluta.

Dott. Roberto Giansalvo



⁴Successivamente, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com –
www.studiogiansalvo.it

ALLEGATO I.1 - INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI

C/C ORDINARIO N. 1780922 presso ██████████ S.P.A. intestato a ██████████ SRL													
TR	ANNO	DAL	AL	INSERIMENTO DATI							RIELABORAZIONI		
				NUMERI	INT.DEB	T.D. MIN	T.D. MAX	CMS	MAX SCOPERTO	SPESE	UTIL. MEDIO	T. MED	AL. CMS
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
I	1991	28/02/91	31/03/91	8.631,47	3.269,18	13,500	14,000	165,60	132.483,30	10,33	269.733,50	13,824	0,125
II	1991	01/04/91	30/06/91	8.084,78	2.991,13	13,000	14,000	189,81	151.845,74	20,66	88.843,73	13,504	0,125
III	1991	01/07/91	30/09/91	6.595,43	2.349,06	13,000	13,000	121,35	97.077,66	30,99	71.689,44	13,000	0,125
IV	1991	01/10/91	31/12/91	9.463,31	3.376,40	13,000	14,000	187,38	149.904,57	139,44	102.862,06	13,023	0,125
I	1992	01/01/92	31/03/92	7.844,64	2.893,51	13,500	13,500	176,51	141.205,62	13,56	86.204,82	13,500	0,125
II	1992	01/04/92	30/06/92	11.922,71	4.437,17	13,500	14,500	223,62	178.899,53	52,42	131.018,82	13,621	0,125
III	1992	01/07/92	30/09/92	10.538,03	4.642,16	14,500	17,500	167,26	133.808,76	90,77	114.543,81	16,123	0,125
IV	1992	01/10/92	31/12/92	12.186,38	5.404,54	14,000	17,500	282,47	225.973,62	155,97	132.460,62	16,232	0,125
I	1993	01/01/93	31/03/93	7.324,70	2.686,31	13,000	14,000	147,40	117.920,15	69,59	81.385,57	13,386	0,125
II	1993	01/04/93	30/06/93	6.588,41	2.249,06	12,000	13,000	153,96	123.165,33	151,58	72.400,06	12,460	0,125
III	1993	01/07/93	30/09/93	7.250,72	2.246,78	10,750	13,250	119,62	95.696,97	213,43	78.812,18	11,310	0,125
IV	1993	01/10/93	31/12/93	5.621,60	1.665,69	10,250	13,250	158,90	127.116,20	295,31	61.104,35	10,815	0,125
I	1994	01/01/94	31/03/94	7.708,59	2.343,98	10,750	12,750	130,41	104.326,55	19,99	85.650,97	11,099	0,125
II	1994	01/04/94	30/06/94	14.582,62	4.755,93	11,000	12,750	406,96	325.569,48	19,99	160.248,60	11,904	0,125
III	1994	01/07/94	30/09/94	6.800,02	2.239,61	11,000	14,000	175,15	140.123,05	29,28	73.913,23	12,021	0,125
IV	1994	01/10/94	31/12/94	8.630,48	2.974,67	12,000	14,000	257,45	205.960,67	349,69	93.809,54	12,580	0,125
I	1995	01/01/95	31/03/95	8.610,22	3.027,48	12,000	14,000	393,52	157.409,48	180,11	95.669,15	12,834	0,250
II	1995	01/04/95	30/06/95	10.582,91	4.126,84	14,000	14,750	519,83	207.931,41	246,92	116.295,75	14,233	0,250
III	1995	01/07/95	30/09/95	9.910,91	3.993,67	14,000	14,750	449,74	179.895,59	174,41	107.727,24	14,708	0,250
IV	1995	01/10/95	31/12/95	12.312,43	5.075,82	13,875	15,250	584,15	233.661,06	172,39	133.830,80	15,047	0,250
I	1996	01/01/96	31/03/96	7.938,39	2.993,00	13,250	15,250	600,72	120.144,40	137,71	87.235,08	13,799	0,500
II	1996	01/04/96	30/06/96	7.175,71	2.693,85	12,875	15,250	582,67	116.534,64	163,90	78.853,90	13,740	0,500
III	1996	01/07/96	30/09/96	8.158,23	3.007,35	11,875	15,250	1.157,25	231.449,30	120,59	88.676,42	13,492	0,500
IV	1996	01/10/96	31/12/96	8.157,66	2.614,32	11,375	14,250	475,25	153.152,14	141,74	88.670,17	11,729	0,310
I	1997	01/01/97	31/03/97	8.768,44	2.807,43	10,875	14,250	295,67	155.969,10	135,05	97.427,13	11,686	0,190
II	1997	01/04/97	30/06/97	6.833,71	2.073,69	10,875	12,875	314,83	121.067,84	170,97	75.095,76	11,076	0,260
III	1997	01/07/97	30/09/97	6.774,72	1.976,49	10,375	10,875	331,18	124.337,24	182,08	73.638,25	10,649	0,266
IV	1997	01/10/97	31/12/97	5.884,43	1.661,09	9,875	10,875	146,22	116.973,73	169,86	63.961,20	10,303	0,125
I	1998	01/01/98	31/03/98	6.560,60	1.692,62	8,875	10,875	131,62	105.293,36	158,76	72.895,57	9,417	0,125
II	1998	01/04/98	30/06/98	7.287,59	1.776,58	8,250	10,875	245,71	111.197,20	147,66	80.083,36	8,898	0,221
III	1998	01/07/98	30/09/98	5.840,87	1.291,03	7,750	10,250	262,47	104.988,74	211,82	63.487,66	8,068	0,250
IV	1998	01/10/98	31/12/98	6.095,33	1.254,33	7,000	10,250	261,27	104.507,82	209,40	66.253,57	7,511	0,250
I	1999	01/01/99	31/03/99	5.986,07	1.027,10	4,500	7,000	187,95	75.179,19	202,12	66.511,93	6,263	0,250
II	1999	01/04/99	30/06/99	5.561,25	1.093,33	4,000	11,000	419,08	167.633,84	199,69	61.112,61	7,176	0,250
III	1999	01/07/99	30/09/99	7.626,11	1.322,23	4,000	12,000	147,79	59.115,57	159,64	82.892,46	6,328	0,250
IV	1999	01/10/99	31/12/99	13.641,77	2.138,76	4,000	9,000	179,37	71.748,62	177,22	148.280,14	5,722	0,250
I	2000	01/01/00	31/03/00	18.488,94	2.578,58	4,250	7,250	349,41	139.763,22	79,79	203.175,19	5,104	0,250
II	2000	01/04/00	30/06/00	16.663,99	2.412,52	4,250	7,750	235,61	94.242,18	177,20	183.120,80	5,299	0,250
III	2000	01/07/00	30/09/00	12.831,26	2.079,11	5,000	8,750	98,79	79.035,88	136,55	139.470,21	5,930	0,125
IV	2000	01/10/00	31/12/00	12.128,58	2.205,25	5,500	8,750	100,58	80.465,41	101,38	131.832,35	6,655	0,125
I	2001	01/01/01	31/03/01	15.289,89	2.612,42	5,500	8,250	95,30	76.236,81	60,68	169.887,64	6,236	0,125
II	2001	01/04/01	30/06/01	20.261,88	3.697,44	5,500	13,750	362,87	96.764,61	128,34	222.658,00	6,661	0,375
III	2001	01/07/01	30/09/01	16.777,67	2.457,81	5,250	8,250	170,35	45.427,99	132,47	182.365,93	5,347	0,375
IV	2001	01/10/01	31/12/01	17.557,95	3.018,35	5,250	13,750	489,51	88.894,59	114,91	190.847,24	6,275	0,551
I	2002	01/01/02	31/03/02	14.379,40	3.039,99	5,250	13,750	617,16	119.818,38	188,57	159.771,16	7,717	0,515
II	2002	01/04/02	30/06/02	13.977,92	2.327,27	5,500	13,750	445,73	56.681,10	202,65	153.603,51	6,077	0,786
III	2002	01/07/02	30/09/02	14.305,24	2.429,24	5,500	13,750	542,21	94.895,83	255,54	155.491,71	6,198	0,571
IV	2002	01/10/02	31/12/02	15.959,74	3.114,71	5,500	8,625	353,90	87.568,32	76,10	173.475,39	7,123	0,404
I	2003	01/01/03	31/03/03	11.953,69	2.329,30	5,000	13,750	325,24	92.524,65	230,90	132.818,76	7,112	0,352
II	2003	01/04/03	30/06/03	19.267,06	3.309,89	5,000	13,750	310,55	91.055,13	226,34	211.725,95	6,270	0,341
III	2003	01/07/03	30/09/03	4.504,50	704,60	4,425	8,750	247,86	66.097,91	233,14	48.961,91	5,709	0,375
IV	2003	01/10/03	31/12/03	5.223,59	1.135,26	4,425	11,750	978,00	125.200,47	210,00	56.778,18	7,933	0,781
I	2004	01/01/04	31/03/04	5.671,38	1.200,89	7,750	7,750	313,68	62.737,23	220,00	62.322,90	7,750	0,500
II	2004	01/04/04	30/06/04	11.938,51	1.724,54	3,900	7,750	405,18	80.345,38	236,24	131.192,44	5,287	0,504
III	2004	01/07/04	30/09/04	23.811,66	3.234,15	3,900	10,750	703,38	93.558,84	358,48	258.822,39	4,971	0,752
IV	2004	01/10/04	31/12/04	27.729,55	3.679,89	4,000	11,500	837,62	80.929,61	444,72	301.408,17	4,857	1,035
I	2005	01/01/05	31/03/05	26.061,41	3.843,31	4,000	12,000	1.067,20	97.813,71	312,21	289.571,23	5,383	1,091

C/C ORDINARIO N. 1780922 presso				S.P.A. intestato a							SRL		
TR	ANNO	DAL	AL	INSERIMENTO DATI							RIELABORAZIONI		
				NUMERI	INT.DEB	T.D. MIN	T.D. MAX	CMS	MAX SCOPERTO	SPESE	UTIL. MEDIO	T. MED	AL. CMS
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
II	2005	01/04/05	30/06/05	29.947,65	4.899,85	4,250	13,250	1.306,93	123.795,62	355,54	329.095,03	5,972	1,056
III	2005	01/07/05	30/09/05	27.832,16	5.167,76	5,250	13,250	1.349,98	125.021,84	132,70	302.523,42	6,777	1,080
IV	2005	01/10/05	31/12/05	30.401,74	6.049,53	5,600	13,250	1.184,68	115.645,83	346,16	330.453,71	7,263	1,024
I	2006	01/01/06	31/03/06	29.190,79	5.808,89	5,000	13,250	1.328,42	125.228,25	353,52	324.342,11	7,263	1,061
II	2006	01/04/06	30/06/06	30.031,15	5.274,98	5,250	13,250	1.205,17	117.011,41	309,72	330.012,60	6,411	1,030
III	2006	01/07/06	30/09/06	26.923,62	4.835,59	5,500	24,000	1.285,74	122.383,17	370,56	292.648,02	6,556	1,051
IV	2006	01/10/06	31/12/06	30.112,43	5.876,58	6,000	13,750	1.222,21	111.110,78	352,80	327.309,05	7,123	1,100
I	2007	01/01/07	31/03/07	33.933,02	7.350,45	6,500	7350,450	1.437,12	130.647,65	399,36	377.033,59	7,906	1,100
II	2007	01/04/07	30/06/07	41.089,85	11.192,58	6,750	14,000	2.856,58	272.055,25	419,41	451.536,80	9,942	1,050
III	2007	01/07/07	30/09/07	39.306,76	9.753,91	7,250	14,000	2.415,59	230.056,28	342,76	427.247,39	9,057	1,050
IV	2007	01/10/07	31/12/07	41.821,28	9.662,56	7,600	14,150	2.086,81	198.744,50	428,36	454.579,09	8,433	1,050
I	2008	01/01/08	31/03/08	49.261,44	11.781,47	7,850	14,150	1.518,41	144.611,35	409,00	541.334,47	8,753	1,050
II	2008	01/04/08	30/06/08	40.341,18	9.325,21	8,350	14,000	1.733,14	176.851,11	394,00	443.309,69	8,460	0,980
III	2008	01/07/08	30/09/08	32.701,86	7.778,76	8,217	14,000	1.171,62	119.553,76	307,25	355.454,99	8,706	0,980
IV	2008	01/10/08	31/12/08	36.599,44	9.495,59	8,275	14,000	1.130,12	115.319,01	351,50	397.820,00	9,496	0,980
I	2009	01/01/09	31/03/09	44.779,45	10.455,16	8,000	14,000	1.362,38	139.018,61	376,50	497.549,44	8,522	0,980
II	2009	01/04/09	30/06/09	41.588,83	8.413,86	4,750	12,250	1.151,70	117.521,11	371,00	457.020,11	7,384	0,980
III	2009	01/07/09	30/09/09	42.757,01	6.528,18	4,750	11,900	0,00	0,00	1.210,00	464.750,15	5,573	0,000
IV	2009	01/10/09	31/12/09	44.046,16	6.720,22	4,750	11,900	0,00	0,00	1.426,50	478.762,61	5,569	0,000
I	2010	01/01/10	31/03/10	45.895,18	6.993,84	4,750	11,900	0,00	0,00	2.840,74	509.946,49	5,562	0,000
II	2010	01/04/10	30/06/10	47.390,12	7.314,07	4,750	11,900	0,00	0,00	3.181,10	520.770,52	5,633	0,000
III	2010	01/07/10	30/09/10	44.533,67	5.611,99	4,000	11,900	0,00	0,00	2.695,58	484.061,66	4,600	0,000
IV	2010	01/10/10	31/12/10	44.554,80	5.035,29	3,500	11,900	0,00	0,00	2.669,32	484.291,30	4,125	0,000
I	2011	01/01/11	31/03/11	45.230,14	5.373,96	3,500	11,900	0,00	0,00	2.934,53	502.557,16	4,337	0,000
II	2011	01/04/11	30/06/11	46.389,55	7.189,09	3,650	12,200	0,00	0,00	3.165,75	509.775,29	5,656	0,000
III	2011	01/07/11	30/09/11	46.824,14	7.248,14	4,750	12,200	0,00	0,00	2.824,23	508.958,04	5,650	0,000
IV	2011	01/10/11	31/12/11	44.851,27	8.989,02	4,750	14,500	0,00	0,00	3.490,18	487.513,78	7,315	0,000
I	2012	01/01/12	31/03/12	33.217,10	7.359,47	6,500	14,500	0,00	0,00	2.598,44	365.023,11	8,109	0,000
II	2012	01/04/12	30/06/12	23.827,28	6.446,40	6,750	14,700	0,00	0,00	6.745,74	261.838,24	9,902	0,000


ALLEGATO II.1 - ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE

C/C ORDINARIO N. 1780922 presso		S.P.A. intestato a		SRL	
TR	ANNO	SOGLIE USURARIE		MET. 1: 'LEGGE 108/96'	
		TAX INT. DEB. C/C	CMS	TEG 1	ECCED. 1
a	b	c	d	e	f
II	1997	19,790	0,730	13,671	0,000
III	1997	19,680	0,630	13,414	0,000
IV	1997	18,510	0,630	12,264	0,000
I	1998	18,650	0,620	11,032	0,000
II	1998	17,280	0,620	10,868	0,000
III	1998	16,890	0,630	11,032	0,000
IV	1998	16,610	0,620	10,330	0,000
I	1999	14,940	0,630	8,641	0,000
II	1999	13,710	0,630	11,237	0,000
III	1999	13,350	0,630	7,800	0,000
IV	1999	13,400	0,660	6,677	0,000
I	2000	13,770	0,660	5,938	0,000
II	2000	14,300	0,680	6,188	0,000
III	2000	14,730	0,710	6,584	0,000
IV	2000	15,290	0,710	7,244	0,000
I	2001	15,630	0,720	6,609	0,000
II	2001	15,570	0,740	7,545	0,000
III	2001	15,230	0,770	6,006	0,000
IV	2001	15,000	0,780	7,531	0,000
I	2002	14,130	0,800	9,762	0,000
II	2002	14,550	0,830	7,770	0,000
III	2002	14,670	0,860	8,234	0,000
IV	2002	14,700	0,860	8,107	0,000
I	2003	14,590	0,890	8,811	0,000
II	2003	14,060	0,900	7,287	0,000
III	2003	14,190	0,920	9,607	0,000
IV	2003	13,890	0,960	16,234	2,344
I	2004	14,250	1,040	11,163	0,000
II	2004	14,130	1,040	7,234	0,000
III	2004	14,210	1,050	6,585	0,000
IV	2004	14,160	1,100	6,532	0,000
I	2005	14,270	1,140	7,315	0,000
II	2005	14,250	1,140	7,998	0,000
III	2005	14,280	1,260	8,722	0,000
IV	2005	14,060	1,190	9,101	0,000
I	2006	14,070	1,050	9,366	0,000
II	2006	14,235	1,200	8,252	0,000
III	2006	14,370	1,200	8,801	0,000
IV	2006	14,700	1,200	9,032	0,000
I	2007	14,910	1,050	9,882	0,000
II	2007	14,850	1,080	12,852	0,000
III	2007	14,940	1,080	11,619	0,000
IV	2007	14,930	1,050	10,628	0,000
I	2008	14,760	1,050	10,158	0,000
II	2008	14,820	0,990	10,362	0,000
III	2008	14,805	0,990	10,333	0,000
IV	2008	15,135	1,010	10,947	0,000
I	2009	13,680	0,990	9,939	0,000
II	2009	12,930	0,990	8,721	0,000
III	2009	12,480	0,980	6,606	0,000
IV	2009	12,770	0,980	6,751	0,000
I	2010	14,385	0,980	7,821	0,000
II	2010	14,730	0,980	8,083	0,000
III	2010	13,710	0,980	6,809	0,000
IV	2010	13,725	0,980	6,312	0,000
I	2011	13,530	0,980	6,705	0,000
II	2011	13,635	0,980	8,147	0,000
III	2011	15,587	0,980	7,852	0,000

C/C ORDINARIO N. 1780922 presso		S.P.A. intestato a		SRL	
TR	ANNO	SOGLIE USURAIE		MET. 1: 'LEGGE 108/96'	
		TAX INT. DEB. C/C	CMS	TEG 1	ECCED. 1
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
IV	2011	15,525	0,980	10,156	0,000
I	2012	15,637	0,980	10,942	0,000
II	2012	15,812	0,980	20,208	4,396

ALLEGATO IV.1 - ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG

C/C ORDINARIO N. 1780922 presso [redacted] S.P.A. intestato a [redacted] SRL



ALLEGATO III.1 - CALCOLO RISTORNI SENZA CAPITALIZZAZIONE

C/C N. 1780922 presso ██████████ S.P.A. intestato a ██████████ SRL

ANNO <i>a</i>	RISTORNI DA INTERESSI ILLEGITIMI:		RISTORNI DA CMS <i>D.4</i>	RISTORNI DA SPESE <i>D.5</i>	TOTALE RISTORNI <i>D</i>
	ANATOCISMO e DELTA INTERESSI <i>D.1</i>	RISTORNI USURA <i>D.3</i>			
1991	11603,68	0	664,14	201,42	12.469,24
1992	15.870,89	0	849,86	312,71	17.033,46
1993	13.106,97	0	579,87	729,91	14.416,75
1994	14.779,98	0	969,97	418,95	16.168,90
1995	19.302,83	0	1.947,24	773,83	22.023,90
1996	18.881,97	0	2.815,89	563,95	22.261,81
1997	13.333,65	0	1.087,89	657,97	15.079,51
1998	11.583,17	0	901,07	727,64	13.211,88
1999	8.055,62	0	934,19	738,66	9.728,47
2000	10.143,48	0	784,39	494,92	11.422,79
2001	12.460,85	0	1.118,02	436,41	14.015,28
2002	12.827,11	0	1.959,00	722,86	15.508,97
2003	11.206,13	0	1.861,65	900,38	13.968,16
2004	12.442,21	0	2.259,86	1.259,44	15.961,51
2005	17.938,65	0	4.908,79	312,21	23.159,65
2006	20.743,88	0	5.041,54	-	25.785,42
2007	33.717,56	0	8.796,10	-	42.513,66
2008	36.770,06	0	5.553,29	-	42.323,35
2009	30.500,10	0	4.514,08	-	35.014,18
2010	24.511,78	0	10017,64	-	34.529,42
2011	28.623,49	0	10028,83	-	38.652,32
2012	16.369,54	0	8352,01	-	24.721,55
	394.773,60	0,00	75.945,32	9.251,26	479.970,18

APPENDICE ESPLICATIVA AI PROSPETTI

ALLEGATO I.1 – INSERIMENTO DATI E RIELABORAZIONI

- I.1.a Numero del trimestre all'interno dell'anno in esame;
- I.1.b Anno a cui si riferisce il trimestre analizzato;
- I.1.c Data iniziale del trimestre in esame ovvero valuta della prima operazione presa in esame per il trimestre considerato;
- I.1.d Data finale del trimestre in esame ovvero valuta dell'ultima operazione presa in esame per il trimestre considerato;
- I.1.e Numeri debitori rilevati direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, numeri debitori "ricostruiti", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori si riferiscono a numeri computistici in Euro diviso 1000 (mille);
- I.1.f Interessi debitori rilevati direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, interessi debitori "ricostruiti", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;
- I.1.g Saggio nominale minimo su base annua, relativo agli interessi debitori, rilevato direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, tasso debitore nominale minimo su base annua "ricostruito", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabile al trimestre in esame. I valori sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- I.1.h Saggio nominale massimo su base annua, relativo agli interessi debitori, rilevato direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, tasso debitore nominale minimo su base annua "ricostruito", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabile al trimestre in esame. Eventuali maggiorazioni, dovute ad esempio ad utilizzi della linea di fido eccedenti il limite consentito, sono incluse nel valore esposto. I tassi sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- I.1.i Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) rilevata direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca ovvero, qualora i dati risultassero incompleti, Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) "ricostruita", secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabile al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com –
www.studiogiansalvo.it

- I.1.j Saldo debitore massimo per valuta o, quando non disponibile, base di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) rilevato direttamente dagli estratti conto trimestrali prodotti dalla Banca. Qualora i dati menzionati risultassero non disponibili è indicato il saldo debitore massimo per valuta o la base di calcolo della Commissione di Massimo Scoperto “ricostruiti”, secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;
- I.1.k Somma di tutte le voci di spesa e/o commissione addebitate a qualunque titolo e rilevate direttamente dagli estratti conto prodotti dalla Banca inerenti il trimestre in esame, ad eccezione dei bolli e delle spese postali documentate. Qualora i dati risultassero incompleti, l’ammontare totale delle spese è “ricostruito”, secondo i principi matematico-statistici comunemente utilizzati nella tecnica bancaria, sulla base degli elementi messi a disposizione dalla Banca ed imputabili al trimestre in esame. I valori sono indicati in Euro;
- I.1.l Ammontare dell’utilizzo medio del credito utilizzato, elaborato rapportando i numeri computistici debitori indicati nella relativa colonna *I.1.e* ed il numero di giorni effettivi del trimestre. I valori si riferiscono al trimestre corrispondente e sono indicati in Euro;
- I.1.m Tasso nominale medio su base annua elaborato attraverso il rapporto tra gli interessi debitori, esposti nella relativa colonna *I.1.f*, moltiplicati per il numero di giorni effettivi dell’anno di riferimento ed i numeri computistici debitori indicati nella relativa colonna *I.1.e*. I valori si riferiscono al trimestre corrispondente e sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- I.1.n Aliquota nominale media della Commissione di Massimo Scoperto (o altra voce equivalente) calcolata come rapporto tra i valori indicati, rispettivamente, nelle colonne *I.1.i* e *I.1.j*. I valori si riferiscono al trimestre corrispondente, sono espressi in termini percentuali e sono arrotondati alla terza cifra decimale;

ALLEGATO II.1 – ANALISI TASSI DI INTERESSE E CONFRONTO CON SOGLIE USURARIE

- II.1.a Numero del trimestre all’interno dell’anno in esame;
- II.1.b Anno a cui si riferisce il trimestre analizzato;
- II.1.c Tasso soglia ex legge 108/96 relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è composto, determinato, trimestre per trimestre, dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella G.U. del Tasso Effettivo Globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, corretto in ragione delle eventuali variazioni del TUS, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (ex. art. 2, comma I e IV, L. del 7/3/96 N° 108). I valori si riferiscono al trimestre e sono espressi in termini percentuali e sono arrotondati alla terza cifra decimale;
- II.1.d Commissione di Massimo Scoperto soglia determinato, trimestre per trimestre, dalla media rilevata dai

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com –
www.studiogiansalvo.it

decreti Min. Tes. e con ex. L. del 7/3/96 N° 108 aumentata della metà, come da circolare Bankitalia N° 1166966 del 2/12/05. I valori si riferiscono al trimestre e sono espressi in termini percentuali e sono arrotondati alla terza cifra decimale;

- II.1.e Tasso Effettivo Globale (TEG) su base annua, calcolato come rapporto tra tutti gli oneri corrisposti alla Banca (ovvero interessi debitori, CMS e spese indicati rispettivamente nelle colonne *I.1.f*, *I.1.i* e *I.1.k* moltiplicati per il numero di giorni dell'anno ed i numeri computistici debitori indicati nella colonna *I.1.e*. Ci si riferirà al metodo di calcolo appena descritto con l'espressione "metodo legge 108/96", osservato l'art 1, comma I, L. del 7/3/96 N° 108, in cui si stabilisce che *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*. I valori si riferiscono al trimestre in cui sono stati corrisposti gli oneri, sono espressi in termini percentuali ed arrotondati alla terza cifra decimale;
- II.1.f Valore percentuale, arrotondato alla terza cifra decimale, della differenza, se positiva, tra il TEG indicato nella colonna *II.1.e* ed il tasso soglia ex legge 108/96 indicato nella colonna *II.1.c*, riferendosi entrambi i tassi al trimestre corrispondente. Nel caso in cui detta differenza risulti negativa nella colonna è indicato il valore "0";

ALLEGATO III.1 – CALCOLO RISTORNI SENZA CAPITALIZZAZIONE

- III.1.a Anno a cui si riferiscono i ristorni indicati nella stessa riga, con decorrenza e termine indicati, rispettivamente, nelle colonne da *I.1.c* a *I.1.d* ;
- III.1.b.1 Componente di ristorno a favore del Cliente derivante da anatocismo, calcolato come differenza tra gli interessi debitori effettivamente corrisposti nell'anno (pari alla somma degli interessi debitori trimestralmente corrisposti) e gli interessi debitori calcolati in regime di capitalizzazione finali ai tassi medi trimestrali indicati nella colonna *I.1.m* , tasso al quale gli anatocismi si sono generati. L'anatocismo è ritenuto illegittimo sia dal legislatore (art. 1223 c.c.) che dalle pronunzie giurisprudenziali (recentemente: Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite N° 21095 del 4/11/04, Sentenza della Corte Costituzionale N° 425/2000 del 17/10/00, Sentenza della Cass. N° 2774/99, N° 3096/99 e 12507/99) e Sentenza di Cassazione SU n. 24418/10. Nella possibilità in cui si rilevi, a cavallo di un trimestre, un contratto che preveda l'identica corresponsione degli interessi attivi e passivi, il conteggio della componente di ristorno in questione verrà effettuato fino al trimestre precedente a quello della sottoscrizione del contratto ritenuto "regolare". Gli Interessi da stornare, anche se progressivamente sommati superano il fido complessivamente utilizzato, continuano ad essere deanatocizzati al medesimo tasso medio trimestralmente rilevato. In tal caso, il ristorno complessivo si appaleserebbe corretto qualora a titolo di risarcimento, sui saldi a suo credito, al cliente fosse riconosciuto il medesimo tasso medio addebitatogli (Tribunale di Pescara con sentenza N° 510/05 del 9/3/2005). I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com - www.studiogiansalvo.it

espressi in Euro;

- III.1.b.2 Componente di ristorno a favore del Cliente derivante dal c.d. “*Delta interessi*”, inteso come differenza tra gli interessi debitori effettivamente corrisposti (trimestralmente) nell’anno, gli interessi debitori effettivamente dovuti calcolati impiegando il tasso sostitutivo ed il ristorno da anatocismo indicato nella colonna *III.b.1*. Nel caso in cui la misura del tasso di interesse debitore non è “determinato”, infatti, il Cliente è tenuto a versare alla Banca i soli interessi debitori commisurati al saggio sostitutivo pari, a seconda della data di conclusione del contratto (ovvero, di accensione del rapporto di conto corrente), al tasso legale *pro tempore* vigente (ex art. 1284, comma 2, C. C.), per conti accesi prima dell’entrata in vigore della legge n. 154/92 (fino all’ 8/7/1992), ed al tasso *pro tempore* vigente ex art. 117, comma 7, d.lgs. n. 385/93 T.U.B. (già, ex art. 5 l. 154/92) in caso di conti accesi dal 9/7/1992 in poi. In questa seconda ipotesi per “operazioni attive” si intendono le operazioni attive per la Banca, visto che questo ultimo soggetto è il destinatario delle norme richiamate, e quindi passive per il Cliente. Nella possibilità in cui si rilevi, all’interno di un trimestre, una novazione contrattuale che regolarizzi la determinazione degli interessi, il conteggio della componente di ristorno in questione verrà effettuato fino al trimestre precedente quello della sottoscrizione del contratto ritenuto “regolare”. I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.3 Componente di ristorno a favore del Cliente conseguente al superamento delle soglie usuarie, stabilite trimestralmente con decreto ministeriale, da parte del TEG (art. 644 c.p., sostituito dall’art. 1 della L. del 7/3/96 N° 108), così come evidenziato nella colonna *II.1.e*. In caso di accertamento dell’usurarietà dei tassi applicati nulla è dovuto a titolo di interessi (art. 1815 c.c. Il comma, sostituito dall’art. 4 della L. del 7/3/96 N° 108). Il valore indicato nella colonna *III.b.3* è ottenuto sottraendo agli interessi corrisposti nel trimestre in esame (colonna *I.1.f*) i ristorni già richiesti per gli interessi illegittimi (colonna *III.b.1*, *III.b.2*). Nel caso in cui gli interessi richiesti sono maggiori degli interessi pagati in virtù del fatto che il Cliente avrebbe dovuto ricevere interessi invece di pagarli, il ristorno della componente in questione risulta uguale a zero. I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.4.1 Componente di ristorno a favore del Cliente composta dalla Commissione di Massimo Scoperto non dovuta. Il ristorno è calcolato, dunque, come la somma delle CMS addebitate trimestralmente dalla Banca nell’anno di riferimento (indicate nella colonna *I.1.f*). I valori indicati si riferiscono al conto corrente ordinario e sono espressi in Euro;
- III.1.b.5 Componente di ristorno a favore del Cliente relativo al caso in cui le spese e gli oneri addebitati dalla banca non siano state regolarmente pattuite con il Cliente. Il valore del ristorno è pari alla somma dei valori indicati nella colonna *I.1.k* in corrispondenza dell’anno di riferimento. Nella possibilità in cui si rilevi, all’interno di un trimestre, una novazione contrattuale che regolarizzi la determinazione delle spese, il conteggio della componente di ristorno in questione verrà effettuato fino al trimestre precedente quello della sottoscrizione del contratto ritenuto “regolare”. I valori sono indicati in Euro;

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com –
www.studiogiansalvo.it

III.1.b

Ristorno totale a favore del Cliente dato dalla somma delle diverse classi di ristorno per interessi illegittimi (colonne *III.b.1*, *III.b.2* e *III.b.3*), CMS indebitamente corrisposte (colonne *III.b.4*) e spese non dovute (colonna *III.b.5*). Detti ristorni sono stati elaborati sulla base dell'interpretazione della documentazione esaminata, della normativa vigente, degli assetti giurisprudenziali ritenuti attinenti e dei principi matematico-finanziari universalmente riconosciuti. I valori sono indicati in Euro e si riferiscono a ciascun anno.

ALLEGATO IV.1 – ANDAMENTO GRAFICO TASSI SOGLIA E TEG

Nel grafico in esame è rappresentata la dinamica del TEG rispetto al Tasso Soglia. Ogni volta che la linea è al di sopra del tasso soglia ex legge 108/96 (linea rossa) si è in presenza dell'esercizio dell'usura.

Il numero romano indica la tipologia di Allegato, il numero arabo è associato al numero del conto corrente principale elaborato e l'eventuale lettera alfabetica maiuscola si riferisce al conto corrente collegato al conto principale (es. conto Salvo Buon Fine, conto Anticipo fatture, etc.). Le lettere alfabetiche minuscole si riferiscono alle colonne dei prospetti e rimandano alle note esposte nella presente appendice tecnica.

Dott. Roberto Giansalvo

Via F.Filzi, 20 -66034 LANCIANO (CH)

Tel e fax 0872.717202 - Cell. + 39 346.2445300 – Fax mobile 178.600 4608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com -
www.studiogiansalvo.it